

## Direzione

**Gianvito Giannelli, Ugo Patroni Griffi, Antonio Felice Uricchio**

### **Comitato scientifico**

Sabino Fortunato (**coordinatore**) - Lorenzo De Angelis - Pietro Masi - Cinzia Motti - Antonio Nuzzo - Luigi Filippo Paolucci - Salvatore Patti - Michele Sandulli - Gustavo Visentini

### **Redazione di Bari**

Emma Sabatelli, Giuseppina Pellegrino, Eustachio Cardinale, Francesco Belviso, Rosella Calderazzi, Barbara Francone, Anna De Simone, Valentino Lenoci, Enrico Scoditti, Emma Chicco, Claudio D'Alonzo, Giuditta Lagonigro, Manuela Magistro, Francesco Salerno, Concetta Simone, Rocco Lombardi

### **Redazione di Foggia**

Michele Bertani, Andrea Tucci, Giuseppe Di Sabato, Corrado Aquilino, Pierluigi Pellegrino, Grazia Pennella, Annalisa Postiglione

### **Redazione di Lecce**

Maria Cecilia Cardarelli, Alessandro Silvestrini, Giuseppe Positano, Andrea Sticchi Damiani

### **Redazione di Napoli**

Andrea Patroni Griffi, Alfonso M. Cecere, Nicola De Luca, Carlo Iannello, Sergio Marotta, Francesco Sbordone, Pasquale Serrao d'Aquino

### **Redazione di Roma**

Giustino Enzo Di Cecco, Paolo Valensise, Vincenzo Vitalone, Valeria Panzironi, Ermanno La Marca, Valentina Depau, Davide De Filippis

### **Redazione di Taranto**

Daniela Caterino, Giuseppe Labanca, Cira Grippa, Gabriele Dell'Atti, Giuseppe Sanseverino, Pietro Genoviva, Francesco Sporta Caputi, Barbara Mele

Direzione

Piazza Luigi di Savoia n. 41/a  
70100 – BARI - (Italy)  
tel. (+39) 080 5246122 • fax (+39) 080 5247329  
direzione.ibattellidelreno@uniba.it

Coordinatore della pubblicazione on-line: Giuseppe Sanseverino  
Redazione: presso il Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:  
Società, Ambiente, Culture - Sezione di Economia -  
Via Lago Maggiore angolo Via Ancona  
74121 - TARANTO - (Italy)  
tel (+39) 099 7720616 • fax (+39) 099 7723011  
redazione.ibattellidelreno@uniba.it  
giuseppe.sanseverino@uniba.it

ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I Battelli del Reno, rivista on line di diritto ed economia dell'impresa, è registrata presso il Tribunale di Bari (decreto n. 16/2012)

La rivista è licenziata con Creative Commons Attribuzione – Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT)

Rocco Lombardi

IL CONTRATTO DI RETE: UN NEGOZIO TRANSTIPICO DALLA  
“PERSONALITÀ” INNOVATIVA

SOMMARIO: 1. Il contratto di rete quale ultima frontiera dell’aggregazione imprenditoriale – 2. La natura transtipica del contratto di rete – 3. Soggetti, soggettività e pubblicità – 4. Il regime della responsabilità.

1. *Il contratto di rete quale ultima frontiera dell’aggregazione imprenditoriale.* Negli ultimi decenni, una serie di fattori ha profondamente modificato il contesto economico in cui le imprese si ritrovano a operare e competere.

Se, per un verso, innovazione<sup>1</sup> tecnologica e globalizzazione<sup>2</sup> hanno creato diverse opportunità, facendo nascere nuovi mercati e aprendo le frontiere di quelli nazionali,

---

<sup>1</sup> Su l’approccio all’innovazione e all’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane cfr. A. DE LUCA, *Innovazione e competitività delle PMI in Italia. Metodi e modelli di mercato*, Milano, 2009, p. 65 e ss.; P. ZANENGA, *Il valore e le reti*, in T. TREU (a cura di), *Contratto di rete. Trasformazione del lavoro e reti d’imprese*, Milano, 2015, p. 36 – 39.

<sup>2</sup> A riguardo si consideri come: «con il termine globalizzazione si intendono quella serie di processi per cui a) Aumentano quanto a numero e si rafforzano quanto a intensità i contatti le relazioni, gli scambi e i rapporti di dipendenza e di interdipendenza tra le diverse aree del mondo». M. CASELLI, *Globalizzazione e sviluppo*, Milano, 2002, p. 17. Sul riverbero negativo della globalizzazione sullo scenario economico nazionale, parte della dottrina ritiene che: «sono stati questi processi di internazionalizzazione, in combinazione con altre caratteristiche dell’economia italiana a determinare la bassa performance, le basse condizioni del lavoro salariato e il fallimento di migliaia di imprese artigiane, piccole e medie». D. MORO, *Globalizzazione e decadenza industriale: L’Italia tra delocalizzazioni, “crisi secolare” ed euro*, Reggio Emilia, 2015, p. 10. Per una interessante lettura e analisi della casistica a riguardo del rapporto tra globalizzazione e crisi cfr. A. LAMFALUSSY, *Crisi finanziarie nei mercati emergenti. Globalizzazione e fragilità*, Milano 2001. Per una magistrale visione critica del rapporto tra globalizzazione e diritto cfr. F. GALGANO, *La globalizzazione nello specchio del diritto*, Bologna, 2004. Sul rapporto tra contratto di rete e globalizzazione è di utile consultazione G. SPOTO, *I contratti di rete tra imprese*, Torino, 2018, p. 1 e ss.

d'altro canto, hanno prodotto una concorrenza sempre più spietata e la riduzione incalzante dei tempi di aggiornamento.

Aggiungendo a questi fattori la crisi dell'economia occidentale<sup>3</sup>, che sta attanagliando il mercato globale da oltre un decennio<sup>4</sup>, nonché, i ben noti eventi che hanno caratterizzato l'inizio dell'attuale decennio<sup>5</sup>, incidendo inevitabilmente sul tessuto economico, ci troviamo dinnanzi a un frangente molto difficile per le piccole e medie imprese che sono costrette a modernizzare i propri processi o a cedere il passo alle multinazionali.

La soluzione più immediata per la sopravvivenza delle PMI<sup>6</sup>, appare, ovviamente, l'aggregazione imprenditoriale che è stata a lungo osteggiata nel nostro ordinamento. Infatti, nonostante la dottrina abbia, da sempre, auspicato l'inserimento di strumenti di aggregazione imprenditoriale nel nostro ordinamento di diritto civile<sup>7</sup>, l'idea di scorporo del processo produttivo era fortemente osteggiata in passato, e il frazionamento d'impresa<sup>8</sup> addirittura vietato negli anni '60.

---

<sup>3</sup> Per una panoramica critica alla crisi del mercato occidentale basata sulla visione economica individualista si rimanda a E. PFÖSTL, *La responsabilità sociale d'impresa, sviluppo sostenibilità ed economia sociale di mercato*, in ID. (a cura di), *La responsabilità sociale d'impresa, sviluppo sostenibilità ed economia sociale di mercato*, Roma, 2012, p. 7 e ss.

<sup>4</sup> Anche se risulta piuttosto complicato individuare il periodo iniziale della crisi, alcuni economisti indicano come anno di partenza il 2007, facendo riferimento alla c.d. bolla immobiliare. Per una panoramica sulle cause della crisi v. A. RONCAGLIA, *Economisti che sbagliano: Le radici culturali della crisi*, Bari, 2015.

<sup>5</sup> Come noto, l'ormai tristemente celeberrima pandemia da Covid-19 è stata seguita da un evento probabilmente ancor più catastrofico, ossia, dal conflitto Russo-Ucraino. Sull'impatto del Covid-19 nel nostro ordinamento v. G.A. CHIESI e M. SANTISE (a cura di), *Diritto e Covid-19*, Torino, 2020. Sullo scompiglio causato dalla pandemia nelle materie giuridiche ed economiche cfr. M. BORGATO e D. TRABUCCO, (a cura di), *Covid-19 vs. Democrazia*, Napoli, 2020.

<sup>6</sup> Il rapporto tra contratto di rete e PMI viene approfondito in A. TUNISINI, *Relazioni tra imprese, reti e contratto di rete*, in AA. VV., *Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione*, Milano, 2013, p. 58-62.

<sup>7</sup> Sull'argomento, già negli anni '30, Vittorio Salandra faceva emergere la lacuna dell'ordinamento di diritto privato a riguardo del «concetto di una pluralità costituita di elementi collegati, i quali, mentre conservano la propria indipendenza formale e non assurgono ad una nuova unità, agiscono tuttavia in funzione del gruppo collettivo cui appartengono». V. SALANDRA, *Il diritto delle unioni di imprese (consorzi e gruppi)*, Padova, 1939, p. 61. A riguardo v., inoltre, P. IAMICELI, *Dalle reti d'impresa al contratto di rete: un percorso (in)compiuto*, in ID. (a cura di), *Le reti di imprese ed i contratti di rete*, Torino, 2009, p. 2 e ss.

<sup>8</sup> Il decentramento produttivo che, in questa sede viene esaminato sotto il profilo civilistico e che, in un certo senso, ha dato il via a tutta una serie di provvedimenti volti a disciplinare e tutelare il frazionamento d'impresa, «prima fu visto solo come fenomeno patologica dai giuslavoristi». P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, Milano, 2012, p.7.

Grazie all'evoluzione dell'economia globale, prontamente recepita dalla normativa che ne ha agevolato la diffusione<sup>9</sup>, si è passati, in pratica, dalla tutela dal decentramento produttivo a quella del decentramento produttivo<sup>10</sup>.

Le regole del nuovo mercato hanno, dunque, spinto le imprese ad adoperarsi per unirsi e "sopravvivere" a una nuova realtà, nella quale la competitività è indissolubilmente legata all'unione delle forze.

Nasce, così, la "rete d'impresa"<sup>11</sup>, intesa come relazione tra diversi operatori economici del mercato che, pur mantenendo la propria indipendenza giuridica, gestoria e patrimoniale, tessono una serie di rapporti tali da sostenersi, per agire in maniera più efficace nello stesso, grazie ai numerosi vantaggi che derivano dalla cooperazione.

È d'uopo segnalare che tale intervento, introdotto dalla l. 6 agosto 2008, n. 133<sup>12</sup>, che ne fornisce la definizione attraverso il dettato dell'art. 6 *bis*<sup>13</sup>, è stato antesignano

---

<sup>9</sup> Tale procedimento, tuttavia, non è stato di facile attuazione, visti i molteplici interventi che si sono susseguiti nel tempo, rivenienti, d'altronde, sia dall'ordinamento interno a diversi livelli, che dalle fonti del diritto dell'Unione Europea. Infatti, autorevole dottrina ha rilevato come: «l'articolato fenomeno delle reti d'impresa non può che essere inquadrato all'interno di un sistema ordinamentale unitario ed al contempo assai complesso, caratterizzato dal pluralismo delle fonti non soltanto nazionali (codici, leggi speciali) ma anche comunitarie ed internazionali». P. PERLINGIERI, *Reti e contratti tra imprese tra cooperazione e concorrenza*, in P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese ed i contratti di rete*, Torino, 2009, p. 388. Sul punto cfr. anche G. OPPO, *I contratti d'impresa tra codice civile e legislazione speciale*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2004, I, p. 841 e ss.; S. PATTI, *I contratti di impresa: caratteristiche e disciplina*, in P. IAMICELI (a cura di), *Le reti di imprese ed i contratti di rete*, cit., p. 47 e ss.; G. CIAN, *Contratti civili, contratti commerciali e contratti d'impresa: valore sistematico-ermeneutico*, in *Riv. Dir. Civ.*, 2004, I, p. 847 ss.

<sup>10</sup> Sul punto, come già anticipato, è necessario evidenziare il prepotente ruolo della globalizzazione e dell'innovazione tecnologica, ponendo particolare attenzione su quella informatica che, a partire dagli anni '80 ha profondamente cambiato le regole del mercato. Se, infatti, per un verso, lo sviluppo informatico ha semplificato l'attività d'impresa, permettendo, ad esempio, un controllo di gestione più efficace e un processo produttivo meno costoso, lo stesso ha fatto diminuire l'impiego di manodopera in azienda, modificando la natura dell'indotto «non più «povero» e non più centrato sul prodotto, ma appoggiato sul processo produttivo». P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit., p.8.

<sup>11</sup> Sulla rete d'impresa cfr. A. GRANDONI, *L'organizzazione delle attività economiche*, Bologna, 1995; G. SODA, *Reti di Imprese. Modelli e prospettive per una teoria del coordinamento*, Roma, 1998; P. ZANELLI, *Reti e contratto di rete*, cit. p. 7 – 24.

<sup>12</sup> Legge 6 agosto 2008, n. 133 - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria».

<sup>13</sup> L'articolo così dispone: «Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le

dell'inserimento nel nostro ordinamento del contratto di rete (l. 33\2009), uno strumento negoziale che continua a evolvere per offrire una serie di vantaggi attraverso l'aggregazione imprenditoriale.

La novella dell'art. 3, co. 4 *ter*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5<sup>14</sup>, convertito in L. 9 aprile 2009, n. 33<sup>15</sup>, prevede che attraverso questo contratto: «più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa».

Procedendo per gradi, occorre effettuare un breve *excursus*<sup>16</sup> sulle modifiche della disciplina partendo dall'origine del contratto di rete, ossia, dall'art. 3, co. 4 *ter*, D.L. 10 febbraio 2009, n. 5.

La prima evoluzione della normativa in oggetto è dovuta all'emanazione della L. n. 99/2009<sup>17</sup> che, con l'art. 1, comma 1, introduce una forma di autonomia patrimoniale perfetta a favore delle reti d'impresa. Al numero 3 del comma 1, infatti, è prevista una modifica, secondo la quale alla lettera c), è aggiunto il seguente periodo: «al fondo patrimoniale di cui alla presente lettera si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615 del codice civile»; ossia, la responsabilità del consorzio limitata al fondo consortile<sup>18</sup>.

Con il D. L. n. 78 del 2010<sup>19</sup>, invece, all'art. 42, è previsto che alle reti d'impresa: «competono vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari, nonché la possibilità di stipulare

---

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura».

<sup>14</sup> Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

<sup>15</sup> Legge 9 aprile 2009, n. 33 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

<sup>16</sup> Per una utile e pragmatica sintesi dell'evoluzione normativa del contratto di rete, è di utile consultazione V. TOSI, *Sintesi dell'evoluzione normativa*, in S. DI DIEGO e F. MICOZZI (a cura di), *Le reti d'impresa*, Rimini, 2013, p. 166 ss.

<sup>17</sup> Legge 23 luglio 2009, n. 9 - «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia».

<sup>18</sup> L'art. 2615 c.c., infatti, così dispone: «Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile. Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente col fondo consortile. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote».

<sup>19</sup> Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 recante: «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica».

convenzioni con l'A.B.I. nei termini definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

A riguardo della pubblicità del contratto, su cui ci si soffermerà in seguito, sono intervenuti l'art. 45 del D.L. n. 83/2012<sup>20</sup>, la L. 134 del 2012<sup>21</sup> e il D.L. n. 179/2012<sup>22</sup> (c.d. decreto Sviluppo o Crescita 2.0).

Sulla personalità giuridica del contratto di rete, argomento che verrà approfondito nel prosieguo del presente lavoro, è d'uopo segnalare l'intervento del legislatore che, con l'emanazione della L. 221/2012<sup>23</sup> ha previsto la possibilità per le società partecipanti di dotare la rete di soggettività giuridica<sup>24</sup>.

2. *La natura transattiva del contratto di rete.* Nel nostro ordinamento, il legislatore ha previsto espressamente alcuni schemi negoziali, ossia, i c.d. contratti tipici<sup>25</sup>.

La *ratio* di tale politica normativa risiede nella volontà di fornire agli utenti del diritto dei particolari modelli con previsioni dettagliate, al fine di agevolare l'attività negoziale e ridurre i costi delle operazioni transattive.

Infatti, non si cerca di imporre regole negoziali a discapito del principio dell'autonomia privata, ma di promuovere una corretta disciplina che si pone come punto cardine il

---

<sup>20</sup> Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante: «Misure urgenti per la crescita del Paese».

<sup>21</sup> Legge 7 agosto 2012, n. 134 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese».

<sup>22</sup> Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese».

<sup>23</sup> Legge 17 dicembre 2012, n. 221 conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

<sup>24</sup> Sul punto cfr. A D'ANGELO e V. ROPPO (diretto da), *Annuario del contratto 2012*, Torino, 2013, p. 366 ss.

<sup>25</sup> Sulla natura del contratto tipico o atipico cfr. G. DE NOVA, *Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno*, Milano, 2011; P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile artt. 1321- 1342*, Milano, 2008; F. CICCÀFAVA, *Il contratto*, Milano, 2012; F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Vol. II, Milano, 2010, pp. 461 e ss.

raggiungimento di un alto livello di trasparenza nelle attività interpretative<sup>26</sup> e integrative<sup>27</sup> del contratto.

Questo assunto trova fondamento nella circostanza che nel nostro ordinamento sono comunque previsti contratti che non seguono alcun tipo di schematizzazione (i c.d. contratti atipici<sup>28</sup>), infatti l'art. 1322 stabilisce che: «le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge. Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.»

In merito al giudizio di meritevolezza<sup>29</sup> sancito dall'articolo appena citato, occorre evidenziare come dottrina e giurisprudenza, benché non in maniera univoca, abbiano

---

<sup>26</sup> Per una ampio approfondimento circa l'ermeneutica contrattuale, la critica del metodo procedurale e gradualistico nell'interpretazione, la rilevanza del metodo sistematico e assiologico, la «relatività» dei criteri ermeneutici, la centralità e la «eversività» dell'interpretazione secondo buona fede, l'infondatezza del brocardo *in claris non fit interpretatio*, l'unitarietà e la «circolarità» del procedimento ermeneutico di interpretazione-qualificazione-integrazione dei contratti e l'immanenza del «potere correttivo» del giudice nel complesso sistema ordinamentale è di particolare interesse M. PENNASILICO, *Contratto e interpretazione: Lineamenti di ermeneutica contrattuale*, Torino, 2015. Sull'interpretazione del contratto, cfr. inoltre G. ALPA, G. FONSI, G. RESTA, *L'interpretazione del contratto: orientamenti e tecniche della giurisprudenza*, Milano, 2001; F. SANGERMANO, *L'interpretazione del contratto: profili dottrinali e giurisprudenziali*, Milano, 2007; G. PELLEGRINO, *L'interpretazione del Contratto*, Frosinone, 2018.

<sup>27</sup> Sull'integrazione del contratto è fondamentale il ruolo del giudice. Con riguardo a tale problematica illustre dottrina ha rilevato come: «in una molteplicità di casi, sempre più frequente a causa dei meri rinvii che le parti fanno ad un tipo contrattuale, spetta al giudice il compito di determinare in concreto la portata del regolamento, è ai poteri del giudice che deve essere rivolta l'attenzione, al tempo stesso che si pongono in rilievo i legami tra interpretazione (cosiddetta integrativa) e tipo contrattuale» cfr. S. RODOTÀ, *Le fonti di integrazione del contratto*, Milano, 2004, (prima pubblicazione 1969), p. 98. Sul punto magistrale approfondimento in G. DE NOVA, *Una lettura di oggi di "Le fonti di integrazione del contratto"*, in *Juscivile*, 2017, 6, p. 624 ss. Sull'integrazione del contratto in generale v. F. VOLPE, *Correzione e integrazione del contratto*, Bologna, 2016; C. VETRO, *L'integrazione del contratto*, in P. FAVA (a cura di), *Il contratto*, Milano, 2012, p. 1725 e ss.

<sup>28</sup> Anche chiamati contratti innominati.

<sup>29</sup> Sul punto, autorevole dottrina (R. SACCO) sostiene l'inutilità del dettato dell'art. 1322, sostenendo che «chi conclude un contratto atipico mediamente non è più stordito di chi conclude una compravendita». Di parere opposto è invece GAZZONI che ha ritenuto necessario attribuire particolare rilevanza al tema. Per un'interessante analisi sulla diatriba dottrinale cfr. F. GAZZONI, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, Frosinone, 2017, p. IX ss. Per un approfondimento sul giudizio di meritevolezza v. I. MARTONE, *Il giudizio di meritevolezza*, Napoli, 2017; P. GALLO, *Il contratto*, Torino, 2017, p. 142 e ss.; ID., *Meritevolezza dell'interesse e controllo contenutistico del contratto*, in G. CONTE e S. LANDINI, *Principi, regole, interpretazione. Contratti e obbligazioni, famiglie e successioni. Scritti in onore di Giovanni Furguele*, Mantova, 2017, p. 57 e ss.



chiarito che si tratti di un giudizio che non riguarda la liceità dello stesso, ma il valore sociale del negozio giuridico, a prescindere dai suoi effetti<sup>30</sup>.

Sulla dicotomia tra contratti tipici ed atipici è, tuttavia, aperta un'ampia discussione in dottrina, in quanto, si intende superare la classica netta demarcazione tra le due categorie. In tal senso, si sostiene che: «la prospettiva tipologica dei contratti o, se si vuole, il tentativo di incasellare i contratti in tipi si rivela parziale, relativa e provvisoria sistemazione di una serie innumerevole di fenomeni assai diversi tra loro.»<sup>31</sup>

Ai fini della applicazione delle norme che disciplinano i singoli contratti occorre, comunque, l'individuazione del tipo, e tale processo di individuazione è tradizionalmente ritenuto come strettamente legato alla causa del negozio.

A riguardo del contratto di rete, benché, vista la causa, sarebbe agevole ricondurre tale negozio a quelli plurilaterali con comunione di scopo, la grande flessibilità che il legislatore ha inteso riconoscere allo strumento giuridico in questione rende necessaria un'analisi più approfondita, in quanto gran parte delle scelte vengono affidate alle parti.

In tal senso, la dottrina maggioritaria ha inteso attribuire al contratto di rete natura di contratto transtipico<sup>32</sup>, ossia di un negozio che è contraddistinto dalla peculiarità di intersecare le caratteristiche di diversi contratti tipici ed atipici, pur avendo uno schema generale (seppur nel caso del contratto di rete molto duttile) statuito *ex lege*.

Viene così applicata delle volte la disciplina indicata dal legislatore in via diretta, mentre, in altri casi, si fa riferimento per analogia o per espressa previsione normativa ad altri contratti affini, ma non identici.

In virtù di quanto appena detto, risulta, nondimeno, utile la figura del c.d. contratto misto o contratto complesso<sup>33</sup>, il quale consiste in un contratto atipico formato dalla

---

<sup>30</sup> In realtà la questione è tuttora molto discussa in dottrina. Per un approfondimento in merito alla coincidenza del giudizio di meritevolezza con quello di liceità confronta tra i vari A. LA TORRE, *Diritto civile*, Milano, 2008, p. 91 e ss.; G. B. FERRI, *Causa e tipo nella teoria generale del negozio giuridico*, Milano, 1968.

<sup>31</sup> P. PERLINGIERI, *Il diritto civile nella legalità costituzionale secondo il sistema italo-comunitario delle fonti*, Napoli, 2016, p. 351 e ss.

<sup>32</sup> Il contratto di rete ha una forma fluida che permette di passare dal modello competitivo a quello collaborativo assumendo il modello di contratto e di organizzazione. Così N. GRASSI, *Le imprese nella rete: Un nuovo modello per lo sviluppo collaborativo e competitivo delle pmi*, Frosinone, 2015, p. 40. È da considerarsi, inoltre, come «da disciplina del contratto di rete si colloca tra quella generale del contratto e quella del singolo tipo, dal momento che può svolgere una pluralità di funzioni coincidenti con uno o una pluralità di tipi esistenti ovvero dare luogo alla creazione di nuovi tipi contrattuali». V. F. CAFAGGI, *Il nuovo contratto di rete: "learning by doing"*, in *Contratti*, 2010, p.1143. Sulla natura transtipica del contratto di rete cfr., inoltre, V. DONATIVI, *Contratto di rete. Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance* in *Società*, 2011, p. 1429 e ss.; S. BOEZI e A. G. ANNUNZIATA, *Contratto di rete e rapporti reticolari*, in F. VOLPE, *Nuovi casi di diritto privato: Parte seconda*, Torino, 2014, p. 168; C. GARILLI, *Contratto di rete e diritto antitrust*, Torino, 2018, p. 37 e ss.

<sup>33</sup> «Qualcuno chiama complesso il contratto che risulta dall'unificazione di più contratti tipici presi nel loro contenuto globale e chiama misto il contratto che risulta dall'unificazione di clausole costituenti semplici frammenti di più contratti tipici». P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile artt. 1321- 1342*, Vol. XIII, Milano, 2009, p. 403.

“combinazione di distinti schemi negoziali fusi insieme dall'unicità della causa dando luogo ad una convenzione unitaria per autonoma individualità”<sup>34</sup>.

Si sostiene che i contratti misti siano, addirittura, da considerarsi una macro categoria di contratti atipici, fiancheggiando i contratti innominati. Entrambe le sottocategorie, d'altronde, rispondono al dettato del secondo comma dell'art. 1322 c.c., il quale fa rientrare tra i contratti atipici quelli che, come già accennato: “non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare”.

3. *Soggetti, soggettività e pubblicità.* Inizialmente l'accesso al contratto di rete era riservato esclusivamente a imprenditori<sup>35</sup>, iscritti<sup>36</sup> al Registro delle imprese<sup>37</sup>.

Da tale assunto, si desumeva come vi fossero due requisiti soggettivi, di cui quello sostanziale faceva riferimento alla qualifica di imprenditore e quello formale alla iscrizione dello stesso presso il Registro delle imprese<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> Tale è la definizione fornita dalla relativa voce enciclopedica della Enciclopedia Italiana Treccani. Di particolare interesse è la contrapposizione tra il contratto misto e il collegamento negoziale ritenuti antitetici. In tal senso C. M. BIANCA, *Diritto civile*, Vol. III, Milano, 2000, p. 451 e P. GIULIANO, *La causa e le principali classificazioni dei contratti*, in P. FAVA, *Il contratto*, Milano, 2012, p. 648. Sul contratto misto cfr., inoltre, G. DE NOVA, *Il contratto. Dal contratto atipico al contratto alieno*, Milano, 2011, pp. 157 e ss.; P. CENDON (a cura di), *Commentario al codice civile artt. 1321-1342*, cit., pp. 403 e ss.; F. CICCÀFAVA, *Il contratto*, Milano, 2012, p. 11.; A. DI MAJO, *La causa del contratto*, in M. BESSONE (a cura di), *La disciplina generale del contratto: dalle Istituzioni di Diritto Privato*, Torino, 2013, pp. 142 e ss.; F. CARINGELLA e G. DE MARZO, *Manuale di diritto civile*, Vol. III, Milano, 2008, pp. 187 e ss.

<sup>35</sup> Ai sensi dell'art. 2082 c.c. è imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Per un'interessante analisi sull'evoluzione dal concetto di commerciante a quello di imprenditore cfr. F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, Vol. III, cit., p. 398 e ss. Sulle diverse scuole di pensiero economico con riferimento alla qualificazione di impresa v. M. MONTANARI e E. PEDERZINI, *L'imprenditore e il mercato*, Torino, 2016, p. 1 e ss. Sulla definizione di imprenditore e impresa si veda anche F. BOCCHINI e E. QUADRI, *Diritto privato*, Torino, 2014, p. 173 e ss.; F. FERRARA e F. CORSI, *Gli imprenditori e le società*, Milano, 2011; P. G. JAEGER, F. DENOZZA, A. TOFFOLETTO, *Appunti di diritto commerciale*, Milano, 2010, p. 13; M. TALANI, *La nozione di imprenditore nel codice civile*, Frosinone, 2014. Sulle statuizioni giurisprudenziali della qualifica cfr. Cass. 19 giugno 2008, n. 16612 in *altalex*; T.A.R., Veneto 26 marzo 2009, n. 881 in *altalex*; Cass. 7 aprile 2010, n. 8262 in *altalex*.

<sup>36</sup> Sulla rilevanza del ruolo del registro delle imprese con riferimento al tema dell'opponibilità, è stato considerata «l'opportunità di risolvere una volta per tutte, con un appropriato intervento normativo, i problemi posti dalla distinzione fra iscrizione e archiviazione». C. IBBA, *La pubblicità legale delle imprese: problemi e prospettive*, in ID. e I. DEMURO (a cura di), *Il registro delle imprese a vent'anni dalla sua attuazione*, Torino, 2017, p. 18. Sul Registro delle imprese cfr. V. MOLINARI, *L'attuazione del registro delle imprese*, Cosenza, 1996.

<sup>37</sup> V. G. D. BOSCO e M. CALABRESE, *Le reti d'impresa: nuovo approccio manageriale per la gestione della complessità sistematica*, Torino, 2015, p. 38.

<sup>38</sup> In tal senso v. A. BUSANI, *Linee guida per i contratti di rete*, Milano, 2002, consultabile sul sito [www.notaio-busani.it](http://www.notaio-busani.it).

Tale prescrizione era chiaramente legata alla previsione relativa all'obbligo che lo stesso fosse: «trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso il modello standard tipizzato con decreto del Ministro della giustizia»,<sup>39</sup> una volta sottoscritto secondo le forme previste dalla stessa legge «da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti»<sup>40</sup>.

La L. 221/2012, alla quale si è già fatto cenno, ha tuttavia inserito nel nostro ordinamento la possibilità di istituire un contratto di rete con attività esterna, dotato di personalità giuridica a seguito dell'iscrizione: «nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede», infatti, «se è prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede; con l'iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica».

Si viene, così, a creare un nuovo soggetto giuridico, dal punto di vista civilistico, che ha un proprio patrimonio, una propria struttura organizzativa e una propria sede<sup>41</sup>.

Con l'introduzione della rete dotata di personalità giuridica, è stato possibile far accedere ai contratti di rete i professionisti.

La circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico, infatti, ha chiarito una serie di aspetti con riferimento alla presenza di lavoratori autonomi – non imprenditori – nei contratti di rete.

A questi ultimi, per ovvie ragioni di evidenza pubblica, è preclusa la partecipazione alle reti solo quando le stesse non si dotino di personalità giuridica.

Questi soggetti, infatti, non essendo imprenditori, non hanno una propria posizione in seno al Registro delle imprese, sicché, un contratto di rete senza personalità giuridica non avrebbe alcun tipo di pubblicità<sup>42</sup>.

La pubblicità dello strumento negoziale in esame, infatti, è stata modificata da una serie di interventi normativi.

La prima stesura della legge madre del contratto di rete<sup>43</sup> prevedeva l'iscrizione nel registro delle imprese dove hanno sede le imprese aderenti e non nella sede dell'organo comune,

---

<sup>39</sup> Art. 4 *ter* L. 33/2009.

<sup>40</sup> Art. 4 *ter* L. 33/2009.

<sup>41</sup> Dal punto di vista tributario, invece, è d'uopo segnalare come si sia espressa l'Agenzia delle Entrate, che, con la circolare n. 20/E del 18 giugno 2013, ha chiarito come la rete sia da considerarsi un soggetto indipendente con proprie fattispecie impositive e soggettività all'imposta sul reddito delle società, all'Irap e all'IVA. Insiste, inoltre, a suo carico l'obbligo della tenuta delle scritture contabili per l'attività commerciale esercitata, nonché, l'onere di richiedere una propria partita IVA. Ulteriori peculiarità relative alla soggettività giuridica acquisita riguardano, inoltre, l'assoggettabilità alla procedura fallimentare, oltre alla possibilità di responsabilità ex d.lgs. 231/2001.

<sup>42</sup> Sul punto cfr. G. MARASÀ, *La pubblicità del contratto di rete*, in *Orizzonti del diritto commerciale. Rivista telematica*; CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO, *Le pubblicità del contratto di rete: questioni applicative*, Studio n. 5-2013/I, consultabile all'indirizzo web *notariato.it*.

<sup>43</sup> L. 33\2009.

come avviene, ad esempio per i consorzi, dove l'obbligo si ha sul luogo dove ha sede l'ufficio consortile.

Se si prende in considerazione una delle principali cause genitrici di questo strumento, ossia la cooperazione anche tra società distanti territorialmente, tale incombenza risulta essere non di poco conto.

Questa prescrizione viene successivamente esplicitata nella modifica normativa dell'anno successivo<sup>44</sup>, con l'art. 4 *quater*, che prevede testualmente: «il contratto di rete è soggetto ad iscrizione nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante e l'efficacia del contratto inizia a decorrere da quando è stata eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritta a carico di tutti coloro che ne sono stati sottoscrittori originari». Il tema appena affrontato presta il fianco a una carenza della normativa, in ordine alla possibilità di inserire nel negozio imprese straniere<sup>45</sup>.

Questione di per sé paradossale, dato che uno dei principali obiettivi dello strumento normativo risiede proprio nell'internazionalizzazione delle imprese italiane.

L'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, infatti, ostacola l'inserimento di partner non aventi sede in Italia, rendendo necessario per lo meno la costituzione di un *branch*<sup>46</sup> sul territorio, circostanza piuttosto onerosa.

Questo *vulnus* può essere superato, però, per il tramite della costituzione di un GEIE<sup>47</sup>.

Sul tema, parte della dottrina<sup>48</sup> ha evidenziato ulteriori criticità che, tuttavia, appaiono superabili, ossia la problematica relativa alla scelta della lingua, del foro, della tutela dei marchi e dei sistemi di pagamento<sup>49</sup>.

---

<sup>44</sup> D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122.

<sup>45</sup> Sul punto è di utile consultazione A. SGANZERLA e M. FINIGUERRA, *Al contratto di rete italiano può partecipare anche l'impresa straniera*, in *Diritto24*, consultabile al sito [diritto24.ilssole24ore.com](http://diritto24.ilssole24ore.com).

<sup>46</sup> Brach è un termine utilizzato in economia che potrebbe essere tradotto con “ramo d'azienda”. Secondo la dottrina, infatti, «l'impresa può dotarsi di una installazione fissa in un territorio straniero, di una “sede fissa d'affari” (stabile organizzazione o branch nella terminologia anglosassone), e tramite questa esercitare la propria attività in loco svolgendo una parte della sua produzione oppure commercializzando i propri beni». Cfr. D. M. CARDONE, *Branch occulte e azione del fisco*, in S. MAYR e B. SANTACROCE (a cura di), *La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali*, Milano, 2016, p. 823.

<sup>47</sup> Gruppo Europeo di Interesse Economico disciplinato dalle disposizioni del Regolamento CEE n°2137/85 integrate dal d.lgs. n°240/1991.

<sup>48</sup> Cfr. S. PICCIONI, *I profili giuridici del contratto di rete*, in S. DI DIEGO e F. MICOZZI, *Le reti d'impresa*, cit., p. 125.

<sup>49</sup> Secondo la Piccioni, a riguardo del contratto di rete con partner stranieri, infatti, «le clausole sulle quali sarà necessario focalizzare l'attenzione – sempre in un'ottica cautelativa – saranno principalmente le seguenti: la *Language clause* (relativa alla scelta della lingua del contratto, preferibilmente sempre l'inglese quale lingua veicolare nelle transazioni internazionali), il *Trademarks* (che disciplina la tutela dei marchi, brevetti e segni distintivi), la clausola relativa al foro competente (“*Applicable Law and Jurisdiction*”), ma anche la c.d. “*Arbitration clause*”, una clausola che disciplini i sistemi di pagamento e quelli di garanzia». S. PICCIONI, *I profili giuridici del contratto di rete*, in S. DI DIEGO e F. MICOZZI, *Le reti d'impresa*, cit., p. 125.

4. *Il regime della responsabilità.* A seconda della tipologia di contratto di rete che si intende stipulare, cambiano sensibilmente le conseguenze non solo gestorie, ma anche relative alla responsabilità dei contraenti<sup>50</sup>.

Se, infatti, il contratto di rete dovesse avere una natura “strutturata”, ossia, prevedere la costituzione dell’organo comune e del fondo patrimoniale, come già accennato, sarà soggetto alle regole relative al consorzio; in caso, invece, di un contratto di rete non destinato a produrre effetti sul patrimonio di terzi, ma, istituito esclusivamente ai fini di collaborazione interna, non si porrà tale problema, piuttosto, quello della responsabilità dei contraenti a riguardo del programma di rete<sup>51</sup>.

Il programma di rete è, infatti, lo strumento attraverso il quale gli aderenti si obbligano «a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa»<sup>52</sup>.

Orbene, qualora una delle imprese aderenti risulti inadempiente, oltre a valere le previsioni codicistiche circa la risoluzione contrattuale e il risarcimento del danno, si applicherà anche la previsione relativa allo scioglimento del contratto plurilaterale con comunione di scopo, nel caso in cui la prestazione di tale impresa fosse da ritenersi essenziale alle finalità dello scopo comune<sup>53</sup>.

Al fine di evitare l’*alea* del contenzioso e la arbitrarietà della valutazione gravità dell’adempimento, è utile prevedere nel contratto di rete una clausola risolutiva espressa<sup>54</sup>. In tal modo, in base all’obbligazione inadempita, si può stabilire se prevedere l’estromissione della parte o lo scioglimento del vincolo contrattuale *in toto*.

---

<sup>50</sup> Sul punto cfr. C. IBBA, *Contratti di collaborazione tra imprese, consorzi e reti di imprese*, in V. FICARI e V. MASTROIACOVO, *Corrispettività, onerosità e gratuità: Profili tributari*, Torino, 2014, p. 215 e ss.

<sup>51</sup> A riguardo del programma di rete cfr. S. BOENZI e A. G. ANNUNZIATA, *Contratto di rete e rapporti reticolari*, in F. VOLPE, *Nuovi casi di diritto privato: Parte seconda*, Torino, 2014, p. 157; C. CREA, *Reti contrattuali e organizzazione dell’attività di impresa*, cit., p. 309 e ss.; M. BANA, S. CERATO e U. CIGNOLI, *Reti d’impresa - Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari*, Milano, 2012, p. 59 e ss.; G. D. BOSCO e M. CALABRESE, *Le reti d’impresa: nuovo approccio manageriale per la gestione della complessità sistematica*, cit., p. 59; F. DURANTE, *Associazioni temporanee di imprese e negozi collegati nel Codice dei Contratti Pubblici*, Torino, 2017, p. 99 e ss.; R. SANTAGATA, *La cooperazione tra imprenditori*, in M. CIAN (a cura di), *Manuale di diritto commerciale*, Torino, 2016, p. 133.

<sup>52</sup> Art. 4 *ter* L. 33\2009.

<sup>53</sup> Cfr. C. DE STEFANIS e A. QUERCIA, *Enti no profit*, Rimini, 2014, p. 842.

<sup>54</sup> Con la clausola risolutiva espressa, infatti, le parti stabiliscono che un contratto sarà risolto in caso di un determinato mancato o inesatto adempimento. Sul punto è di utile consultazione F. SARTORI, *Contributo allo studio della clausola risolutiva espressa*, Napoli, 2012; G. SICCHIERO, *La risoluzione per inadempimento*, Milano, 2007, p. 5493 e ss.; D. P. TRIOLO, *L’invalidità del contratto*, Frosinone, 2015, p. 112 e ss.; F. CARINGELLA, *Contratti. Normativa e giurisprudenza ragionata*, Milano, 2008, p. 536 e ss.; F. CICCÀFAVA, *Contratti*, Roma, 2012, p. 88 e ss.; P. MAGGI, *La condizione, il termine e il modus*, in P. FAVA (a cura di), *Contratti*, Milano, 2012, p. 943 e ss.

Quanto alla responsabilità civile scaturente dall'attività della rete, è d'uopo analizzarne la disciplina a seconda delle differenti fattispecie astratte che possono avere luogo.

Prendendo in considerazione le obbligazioni che trovano la loro fonte nell'attività negoziale dell'organo comune, occorre effettuare una distinzione<sup>55</sup> tra obbligazioni divisibili e non divisibili<sup>56</sup>.

Nel primo caso, affinché la responsabilità sia confinata alle imprese, è necessario che vengano distintamente individuate le singole prestazioni e i relativi partecipanti che si obbligano ad adempierle.

Se, invece, si tratta di prestazioni non suscettibili di divisione, vigerà un regime di responsabilità solidare<sup>57</sup> tra tutte le imprese aderenti.

Ulteriore questione attiene alle modalità secondo le quali l'organo comune agisce, ossia, se si tratti di mandato con rappresentanza che conferisca il potere di agire in nome e per conto degli aderenti, ovvero, in forza di un mandato senza rappresentanza, di operare in nome proprio ma per conto delle imprese aderenti alla rete<sup>58</sup>.

---

<sup>55</sup> Sul tema bisogna considerare che «la dottrina non dà una definizione univoca né della parziarietà, né della divisibilità». FRANCESCHETTI e M. MARASCA, *Le obbligazioni*, Rimini, 2008, p. 587 e ss. Sulla differenza tra obbligazioni divisibili e indivisibili e sulla relativa disciplina giuridica è di utile consultazione E. A. EMILIOZZI, *Le specie di obbligazioni. Obbligazioni pecuniarie. Obbligazioni alternative. Obbligazioni in solido. Obbligazioni divisibili e indivisibili*, Frosinone, 2017, p. 308 e ss.; P. MAGGI, *Le obbligazioni divisibili e indivisibili*, in P. FAVA (a cura di), *Le obbligazioni: diritto sostanziale e processuale*, Milano, 2008, p. 1423 e ss.; F. D. BUSNELLI, *Obbligazione IV*, *Obbligazioni divisibili, indivisibili e solidali*, in *Enc. giur.*, XXI, Roma, 1990, p. 1 e ss.; L. M. DE DOMINICIS, *Obbligazioni e contratti*, Padova, 2017, p. 42 e ss.; E. MOSCATI, *La disciplina generale delle obbligazioni*, Torino, 2015, p. 72 e ss.

<sup>56</sup> In tal senso A. ANDREELLO, *Il contratto di rete*, consultabile al sito [studioandreello.com](http://studioandreello.com).

<sup>57</sup> «L'art. 1292 c.c. offre una definizione unitaria di solidarietà, ma, come noto, la dottrina è sempre stata costretta a tentare di conciliare il dato unitario offerto dalla disposizione con la disomogeneità strutturale e funzionale delle fattispecie che ricadono nel suo ambito applicativo» B. GAMBINIERI, *Le obbligazioni solidali ad interesse comune. Profili sostanziali e processuali*, Milano, 2012; C. NOBILI, *Le obbligazioni*, Milano, 2008. Sulla responsabilità solidale cfr., inoltre, F. GALGANO, *Il diritto civile in 27 lezioni*, Milano, 2007, p. 133 e ss.; A. GNANI, *La responsabilità solidale*, Milano, 2005; S. PELLEGATTA, *Unità e pluralità nella obbligazione solidale passiva*, Torino, 2016.

<sup>58</sup> La rappresentanza è un istituto dell'ordinamento giuridico che permette ad un soggetto detto rappresentante di concludere con terzi negozi nell'interesse di un altro soggetto detto rappresentato. A seconda che vi sia o meno la spendita del nome, ossia che gli effetti dell'atto giuridico si verifichino nella sfera patrimoniale del rappresentato o del rappresentante è diretta o indiretta. A riguardo dell'istituto della rappresentanza la letteratura è sterminata cfr. tra gli altri V. DE LORENZI, *La rappresentanza. Artt. 1387-1400*, Milano, 2012; S. PUGLIATTI, *Scritti giuridici*, III, 1947-1957, Milano, 2010, p. 303 e ss.; C. M. BIANCA, *Diritto civile: Il contratto*, Milano, 2000, p. 71 e ss.; V. ROPPO, *Il contratto*, Milano, 2011, p. 243 e ss.; G. DI ROSA, *Il mandato. Artt. 1703-1709 vol.1*, Milano, 2012; G. MARCATAJO, *Rappresentanza e diritto europeo*, Napoli, 2011. Con riferimento al mandato è di particolare interesse G. MINERVINI, *Il mandato, la commissione, la spedizione*, in *Trattato Vassalli*, VIII, t. 1, Torino, 1952; ID., *Mandato, submandato e sostituzione del mandatario nella prassi bancaria e nella giurisprudenza*, in *Rivista di Diritto Civile*, 1976, I, p. 482 e ss.; ID., *Mandato, commissione, spedizione, agenzia*,



In entrambi i casi l'organo comune è soggetto alla disciplina propria del mandato *ex artt.* 1703 e ss. c.c., con le relative conseguenze in caso di mancata osservazione di tale dettato (revoca e risarcimento del danno).

Inoltre, qualora l'organo comune agisca con eccesso di rappresentanza, ossia, superando i limiti del mandato, l'atto compiuto è inefficace, e l'organo sarà direttamente responsabile nei confronti dei contraenti che abbiano agito in buona fede<sup>59</sup>, affidandosi alla presunzione che lo stesso agisca per la rete.

---

*mediazione*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, 1942, p. 672 e ss.; ID., *In tema di mandato e di procura irrevocabile*, in *Giurisprudenza completa della Corte suprema di Cassazione – Sezioni civili*, 1948, III, p. 289 e ss.

<sup>59</sup> Il principio della buona fede è una regola di condotta che impone un comportamento di correttezza e di contestuale convinzione di non ledere i diritti altrui. I contraenti sono tenuti a rispettare tale principio dalla fase precontrattuale sino alla conclusione dell'esecuzione dello stesso. Sul tema cfr. R. SACCO, *La buona fede: nella teoria dei fatti giuridici di diritto privato*, Milano, 1949; G. FALCO, *La buona fede e l'abuso del diritto. Principi, fattispecie e casistica*, Milano, 2010; F. PIRAINO, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015; D. CORRADINI, *Il criterio della buona fede e la scienza del diritto privato: Dal codice napoleonico al codice civile italiano del 1942*, Milano, 1970; L. NANNI, *La buona fede contrattuale*, Milano, 1988; M. CENINI, *Acquisto circolazione e tutela*, in G. GAMBARO, *Trattato dei diritti reali. 1. Proprietà e possesso*, I, Milano, 2008, p. 635 e ss.; G. D'AMICO, *La responsabilità precontrattuale*, in V. ROPPO e A. GENTILINI (a cura di), *Trattato del contratto*, V, p. 1003 e ss.; C. CASTRONOVO, S. MAZZAMUTO, *Manuale di diritto privato europeo*, Milano, 2007 p. 148 e ss.; M. CARCANO, *Sulla violazione della regola della buona fede in senso oggettivo*, in *altalex*, 11 giugno 2015, consultabile al sito *altalex.com*.